



TRIBUNALE DI CASTROVILLARI

Il Giudice del lavoro

sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza dell'11.4.2007;
letti gli atti del procedimento n. 1677/06;
osserva quanto segue.

L'Organizzazione Sindacale F.L.P., in persona del delegato prof. F. Sola, ha adito, ex art. 28 l. 300/70, il Giudice del lavoro al fine di accertare l'antisindacalità della condotta posta in essere dal Dirigente Scolastico della Direzione Didattica del 1° Circolo di Cassano Jonio, prof. Di Matteo, in occasione delle elezioni per il rinnovo della R.S.U. del Comparto Scuola tenutesi nei giorni 4-7/12/2006.

In particolare, la ricorrente ha esposto che in occasione delle elezioni indicate aveva presentato la propria lista di candidati, a mezzo del proprio delegato prof.ssa M. Pia Pucci, presso la Direzione Didattica del 1° Circolo di Cassano Jonio; che, con nota del 6.11.2006, il Presidente della Commissione elettorale aveva comunicato alla presentatrice della lista l'irregolarità dell'autentica della sottoscrizione ai sensi del paragrafo 6 della nota Aran dell'11.9.2006, contenente la disciplina delle elezioni, assegnando il termine di 5 giorni per procedere alla relativa regolarizzazione; che con nota del 14.11.2006 l'organizzazione sindacale aveva contestato la richiesta della Commissione elettorale e, al contempo, aveva richiesto la regolarizzazione della sottoscrizione ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 445/00 che, però, era stata rifiutata dalla prof.ssa Cataldi Guerrieri, rappresentante della Commissione elettorale, e dalla prof.ssa Turchi Teresa, quale delegato del Dirigente, ed era stata successivamente inviata a mezzo fax; che, in ogni caso, la lista era stata esclusa dalla competizione elettorale: provvedimento confermato dalla Commissione elettorale a seguito di ricorso dell'Organizzazione sindacale sul presupposto che quest'ultima non avesse provveduto a regolarizzare la sottoscrizione della lista nel termine assegnato; che, in data 28.11.2006, il prof. Sola, avendo necessità di prender visione della documentazione relativa alle operazioni elettorali, verificava che il Dirigente Scolastico aveva vietato l'accesso ai locali, affiggendo apposito avviso, invitando ad inviare comunicazioni e richieste alla Commissione elettorale a mezzo fax; che con nota del 4.12.2006 veniva richiesta, in questo modo, l'acquisizione degli atti della Commissione e dei verbali di esclusione della lista F.L.P.: istanza rimasta priva di riscontro.

La Federazione istante ha assunto l'antisindacalità del comportamento tenuto dal Dirigente del 1° Circolo di Cassano Jonio, in quanto diretto a vietare l'accesso dei rappresentanti sindacali e ad interferire nei lavori della stessa Commissione elettorale; ha sottolineato come le elezioni, secondo la nota Aran indicata, costituiscono un fatto endosindacale e che il compito delle Istituzioni Scolastiche, in tale contesto, è quello di mettere a disposizione della Commissione elettorale i locali scolastici e consentire l'assolvimento dei propri compiti.

Ha sottolineato come il Dirigente Scolastico ha impedito i rapporti tra la Commissione e i presentatori delle liste mettendo a disposizione della Commissione elettorale un plesso distante da quello centrale, non consentendo l'accesso ai locali scolastici durante le lezioni, stabilendo l'utilizzo del fax per la richiesta o la consegna di atti e documenti e limitando, in questo modo, l'esercizio della libertà sindacale.

Ha chiesto, pertanto che venisse dichiarata l'antisindacalità del comportamento del Dirigente con conseguente ordine di rimozione degli effetti determinati da tale condotta illegittima. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Con memoria difensiva depositata il 10.1.2007 si è costituito il Dirigente Scolastico del 1° Circolo di Cassano Jonio, il quale ha eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della parte ricorrente, per essere stato introdotto il giudizio da un sindacato nazionale e non da un organismo locale della stessa associazione sindacale che non risulta tutelare, peraltro, la specifica categoria del personale scolastico; nel merito, ha contestato la dedotta antisindacalità del proprio comportamento per aver osservato pedissequamente le disposizioni della nota Aran n. 8050 ed aver messo in atto il massimo sforzo organizzativo per assicurare il regolare svolgimento dell'attività della Commissione elettorale utilizzando il plesso di via Alvaro quale sede delle operazioni elettorali ove due dei tre componenti la Commissione prestavano servizio.

Ha aggiunto che, prescindendo dalle contestazioni mosse dalla Federazione istante in ordine ai lavori svolti dalla Commissione elettorale, i provvedimenti adottati dal Dirigente sono stati determinati dalla condotta del prof. Sola, il quale nei giorni 14 e 15 novembre 2006, recatosi presso il plesso di via Alvaro aveva determinato una situazione di tensione, ponendo in essere un comportamento minaccioso ed intimidatorio che aveva avuto ripercussioni sul regolare svolgimento delle lezioni ed aveva reso necessario l'intervento dei Carabinieri di Cassano Jonio; che il divieto d'ingresso nella scuola durante le ore di lezione era finalizzato alla tutela della sicurezza degli operatori scolastici e dell'utenza e che, in ogni caso, era stato consentito alla F.L.P. di esercitare la propria attività sindacale.

Ha chiesto, quindi, il rigetto della domanda, con il favore delle spese di lite.

Orbene, la condotta descritta, è a parere di questo giudice, scevra da connotazioni di antisindacalità. Appare opportuno esaminare, in via preliminare, le eccezioni formulate dal Dirigente resistente. Invero la tutela ex art. 28 l. 300/70 può essere azionata dagli organismi locali delle associazioni nazionali che vi abbiano interesse e, nel caso di specie, il ricorso risulta essere stato introdotto dalla FLP, in persona del proprio delegato prof. Sola, in virtù di espressa delega allegata al fascicolo di parte ricorrente. Non risulta dimostrata, peraltro, l'esistenza di organismi zonali della stessa federazione a cui spetterebbe la legittimazione ad agire in luogo del delegato.

Venendo al merito, occorre mettere in luce le ragioni che inducono a ritenere assolutamente legittima la decisione assunta dal Dirigente Scolastico nel corso delle elezioni svoltesi nel mese di dicembre 2006.

Per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori è sufficiente un comportamento che leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro né nel caso di condotte tipizzate perché consistenti nell'illegittimo diniego di prerogative sindacali (quali il diritto di assemblea, il diritto delle rappresentanze sindacali aziendali a locali idonei allo svolgimento delle loro funzioni, il diritto ai permessi sindacali), né nel caso di condotte non tipizzate ed in astratto lecite, ma in concreto oggettivamente idonee, nel risultato, a limitare la libertà sindacale, sicché ciò che il giudice deve accertare è l'obiettivo idoneità della condotta denunciata a produrre l'effetto che la disposizione citata intende impedire, ossia la lesione della libertà sindacale e del diritto di sciopero" (Cass. S.U. 12.6.1997 n. 5295).

Orbene l'analisi svolta sulla condotta descritta dalla Federazione ricorrente, in ossequio ai criteri indicati dalla Suprema Corte, porta ad escludere l'idoneità della stessa a cagionare una lesione alla libertà dell'attività sindacale.

Oggetto di contestazione, nel caso che ci occupa, è l'illegittima ingerenza ad opera del Dirigente Scolastico resistente nell'ambito delle operazioni elettorali dirette al rinnovo delle R.S.U.

E' necessario prescindere, in questa sede, dalle censure mosse dalla parte ricorrente all'operato della Commissione elettorale e alla esclusione della lista F.L.P. dalla competizione elettorale, dovendosi, al contrario, concentrare sui provvedimenti adottati dal Dirigente nell'ambito delle medesime elezioni.

Prendendo le mosse dalla nota Aran n. 8050 prot. che ha previsto la disciplina delle elezioni delle R.S.U. nelle istituzioni scolastiche del 4-7/12/2006 è necessario considerare il disposto del par. 13 che, a proposito dei compiti della Scuola, dispone che essa è chiamata a fornire il supporto logistico per le votazioni sottolineando che le elezioni costituiscono un fatto endosindacale, con la conseguenza che la stessa non può entrare nel merito delle questioni relative alle operazioni elettorali in quanto esonerata da ogni compito avente natura consultiva, di verifica e controllo sulla legittimità dell'operato della Commissione e sui relativi adempimenti elettorali.

Tale disposizione chiarisce la totale autonomia e separazione tra l'Istituzione Scolastica e la Commissione elettorale ed individua i compiti assegnati alla Scuola: favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali, mediante informazione e facilitando l'affluenza alle urne; individuare i possibili seggi; mettere a disposizione i locali e gli strumenti necessari per lo svolgimento delle operazioni; curare la sicurezza e la sorveglianza dei locali; consentire ai componenti delle Commissioni elettorali l'assolvimento dei propri compiti anche mediante forme di flessibilità nell'organizzazione del lavoro.

Nell'ambito di tali compiti va considerata la condotta tenuta dal Dirigente resistente, il quale, sulla scorta delle informazioni assunte nel corso del presente procedimento, si è limitato a garantire la disponibilità di aule e strumenti per lo svolgimento delle operazioni elettorali ed ha assunto i provvedimenti ritenuti necessari per il corretto svolgimento delle elezioni, diretti a salvaguardare la sicurezza ed il sereno svolgimento delle stesse.

La scelta del plesso di Via Alvaro, quale sede della Commissione elettorale, e la decisione, comunicata a mezzo di avviso regolarmente affisso, di consentire il contatto con la Commissione secondo specifiche modalità, hanno trovato una ragionevole giustificazione, in base alle risultanze emerse nel corso del giudizio, e non hanno, di fatto, limitato la libertà sindacale della Federazione istante.

La difesa del Dirigente, infatti, si è fondata sulla necessità di assumere un provvedimento avente il precipuo scopo di evitare momenti di tensione all'interno del plesso di Via Alvaro e di assicurare il regolare e sereno svolgimento delle lezioni.

Della sussistenza di tale necessità hanno fornito precise indicazioni gli informatori ascoltati.

L'insegnante Castaldi Guerrieri, componente della Commissione elettorale, ha narrato gli episodi verificatisi il 14 e il 15 novembre 2006 presso il plesso di Via Alvaro e, in particolare, ha dichiarato che il giorno 14 il prof. Sola si era rivolto a lei per procedere alla regolarizzazione delle formalità, così come richiesta dalla Commissione e che la stessa aveva opposto il suo rifiuto non essendo il prof. Sola munito di idonea delega. Ha aggiunto che il giorno successivo lo stesso insegnante è tornato presso l'Istituto scolastico chiedendo nuovamente di procedere alla regolarizzazione e facendo istanza, altresì, di visionare gli atti e i documenti relativi ai lavori della Commissione e, a fronte di un nuovo diniego, è scoppiata una lite a cui hanno assistito il collaboratore scolastico prof. Taranto, e il segretario Caravona che avevano invitato più volte il prof. Sola a lasciare la scuola e che, a causa del suo rifiuto, erano stati costretti a chiamare i Carabinieri.

Ha chiarito che a seguito di tale episodio la Commissione aveva chiesto al Dirigente una maggiore tutela durante lo svolgimento dei lavori della Commissione elettorale ed è proprio in considerazione di tale richiesta che il Dirigente ha assunto il provvedimento oggetto di contestazione.

L'insegnante ha specificato che dal momento di assunzione del provvedimento i rapporti con la Commissione sono stati intrattenuti a mezzo fax e che sono giunte, con tali modalità, anche comunicazioni della F.L.P. a cui è stata data regolare risposta, affissa presso la bacheca come ogni altra decisione della Commissione.

In relazione al diverbio determinatosi tra il prof. Sola e i membri della Commissione elettorale l'insegnante Taranto ha dichiarato di essere stato interrotto nei giorni 14 e 15 novembre 2006, nel corso delle lezioni, da discussioni a voce alta e che, recatosi a verificare cosa stesse avvenendo, è stato costretto, il giorno 15 novembre, a contattare il segretario, il quale ha chiamato i Carabinieri per fare allontanare il prof. Sola dal plesso di Via Alvaro.

L'informatore Caravona ha confermato di essere stato contattato per ben tre volte il giorno 15 novembre dai collaboratori scolastici del plesso dove si trovava la Commissione elettorale affinché intervenisse e ponesse fine ad una discussione intervenuta tra il prof. Sola e l'insegnante Castaldi Guerrieri. Ha aggiunto che, recatosi sul posto, si è reso conto della situazione di confusione che si era creata e dei toni accesi della discussione ed è stato costretto a richiedere l'intervento dei Carabinieri per allontanare il prof. Sola dall'Istituto scolastico.

Del resto, nessuno ausilio alla ricostruzione dell'episodio avvenuto il 15 novembre possono fornire le informazioni rese dall'insegnante Donadio, la quale ha affermato di essersi recata presso il plesso di Via Alvaro solo il giorno 14 novembre, unitamente al prof. Sola.

Anche l'intervento dei Carabinieri ed il successivo allontanamento del prof. Sola a seguito di loro invito non è stato mai contestato.

E' emerso, in definitiva, che vi sarebbe stato un acceso alterco tra il prof. Sola e un membro della Commissione, l'insegnante Cataldi Guerrieri, determinato dalla necessità di provvedere al deposito della documentazione diretta alla regolarizzazione richiesta dalla stessa Commissione elettorale in ordine alla lista presentata dalla F.L.P. e che l'esito di tale discussione, condotta con toni alti e che ha richiesto l'intervento dei Carabinieri di Cassano Jonio, gli stessi componenti della Commissione hanno chiesto al Dirigente di predisporre le misure necessarie per evitare il reiterarsi di tali episodi e per tutelare le operazioni elettorali ed il sereno svolgimento dell'attività scolastica nel plesso di Via Alvaro.

In considerazione di tale istanza il Dirigente ha regolamentato mediante avviso, l'accesso ai locali scolastici, inibendo ad estranei nel corso delle lezioni e stabilendo che per i contatti con la Commissione poteva essere utilizzato un fax.

Il provvedimento adottato dal Dirigente, quindi, ha inteso in via esclusiva, salvaguardare il regolare corso delle lezioni, pur mantenendo un contatto tra la Commissione elettorale e gli interessati .

Del resto, l'utilizzo del fax in luogo del contatto diretto non ha, di fatto, limitato i rapporti con la Commissione elettorale.

Di tanto ha dato conferma anche il componente della Commissione Cavallo Salvatore, il quale ha dichiarato che l'apparecchiatura del fax si trovava presso la Direzione ed era regolarmente funzionante. Ha spiegato che ogni volta che arrivava un fax egli stesso, che ne era direttamente incaricato, provvedeva a recapitarlo presso il plesso di Via Alvaro dove si trovava la Commissione che si riuniva per provvedere in ordine alle istanze ricevute a comunicare le sue decisioni mediante affissione, dallo stesso eseguita, presso la bacheca della Direzione.

Vale la pena rimarcare, inoltre, come il mancato funzionamento del fax e l'idoneità dello stesso a consentire lo scambio di comunicazioni con la Commissione elettorale non abbia trovato riscontri nel corso del giudizio e che la mancata risposta alle richieste avanzate nel corso delle operazioni elettorali non possa addebitarsi alle scelte del Dirigente, ma laddove ritenuta sussistente, ad un inadempimento della stessa Commissione che esula dall'oggetto del presente procedimento.

In questo contesto, se è condivisibile quanto dedotto dalla Organizzazione Sindacale in riferimento alla posizione terza ed indipendente che l'Amministrazione ed il Dirigente devono mantenere sulle questioni relative alle operazioni elettorali va, al contempo, rilevato che il resistente non si è discostato da tali parametri comportamentali essendo intervenuto solo su richiesta dei componenti della Commissione ed in considerazione degli episodi, quantomeno spiacevoli, verificatisi presso il plesso di Via Alvaro.

Non sussistono, inoltre, elementi per ritenere che il Dirigente abbia adottato il provvedimento contestato al solo fine di limitare ed ostacolare il libero esercizio dell'attività sindacale o, secondo la prospettazione della parte ricorrente, per dirigere le operazioni elettorali seppure in qualità di estraneo alla stessa competizione.

Priva di rilievo appare, infine, la circostanza dello svolgimento dei compiti connessi alle operazioni elettorali senza l'utilizzo di forme di flessibilità dell'orario dei Componenti.

Tale circostanza, introdotta, peraltro, solo con le note autorizzate, se ricollegata alla indicazione contenuta nel provvedimento assunto dal Dirigente ovvero che la Commissione non si trovava in seduta permanente, dimostra solamente che i componenti della stessa non si dedicavano ai soli compiti connessi allo svolgimento delle operazioni elettorali, ma non prova, al contempo, che non fossero state adottate le misure necessarie per consentire lo svolgimento delle operazioni compatibilmente agli orari di servizio o che non vi fossero stati eventuali esoneri.

Le argomentazioni sin qui svolte portano a rigettare la domanda avanzata.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

- rigetta la domanda avanzata dalla F .L. P. in persona del delegato prof. Sola, con ricorso ex art. 28 legge 300/70, depositato il 7.12.2006, nei confronti del Dirigente Scolastico del 1° Circolo Didattico di Cassano Jonio;

- condanna la F .L.P., in persona del proprio delegato, al pagamento in favore del resistente, delle spese processuali che si liquidano in Euro 800,00 di cui Euro 350,00 per diritti e la restante parte per onorari.

Castrovillari, 7.5.2007

Depositata in cancelleria il

9.5.2007

Il Giudice

Dott. ssa Marina Cavallo